

## CIRCOLARE ESPLICATIVA ACCORDO DI RINNOVO CCNL FIRMATO 22 OTTOBRE 2020

### Sfera di applicazione

Sono state inserite le parole “posa in opera con esclusione delle opere edili” per le attività di costruzione e carpenteria in legno

### Art. 1 sistema di relazioni industriali

Vi sono modifiche al sistema delle relazioni industriali che non comportano impegni diretti per le aziende

### Art. 2 Sistema contrattuale

Non vi sono impegni particolari per le aziende

### Art. 3 Rappresentanze

I testi riportano le nuove normative definite dagli accordi interconfederali sulle prassi di elezione e composizione delle RSU

Non vengono modificati i numeri delle RSU.

### Art. 7 bis Benessere organizzativo

Vengono previste due ore di assemblea sul benessere organizzativo. Queste ore rientrano nel normale montante delle ore di assemblea, solo qualora queste fossero state già utilizzate tutte si vanno ad aggiungere

#### **FederlegnoArredo**

*Sede/Headoffice*

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

[www.federlegnoarredo.it](http://www.federlegnoarredo.it)

### **Art. 8 Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro**

Sono state recepite le norme definite nell'accordo interconfederale

È stato aggiunto il punto 8.8 con la definizione dell'informazione sui temi degli appalti ad altre aziende per lavorazioni all'interno delle fabbriche con R.S.L.

### **Art. 19 Orario normale di lavoro in regime di flessibilità**

Vengono recepiti i contenuti dell'interpretazione comune firmata con le OO.SS. del 2018

### **Art. 20 Riduzione dell'orario di lavoro**

Sono stati uniti gli art. 20 e 28 con abolizione di quest'ultimo. Non si modificano i contenuti

### **Art. 26 Lavoro a turni**

Vengono incrementate le maggiorazioni per la pausa non goduta da 7 all'8 per cento e per i dieci minuti dal 5 al 7%

### **Art. 30 Contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo determinato, contratto di somministrazione a tempo indeterminato, attività stagionali**

Nei limiti delle possibilità date dal decreto dignità è stata definita una regolamentazione del lavoro a tempo determinato, lavoro somministrato a tempo determinato e lavoro somministrato a tempo indeterminato che è la seguente.

Il periodo massimo è di 24 mesi (definito dalla legge e inderogabile)

Le percentuali:

- il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- la somma del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 35% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- il numero di lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può superare complessivamente il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.

L'accordo prevede per la prima volta la regolamentazione delle attività stagionali; vengono individuate 13 tipologie produttive che possono assumere lavoratori definiti stagionali senza limiti numerici e per un periodo massimo di 8 mesi nell'arco dei 12 mesi dell'anno.

### **Art. 33 - Congedi**

Viene portato, ai sensi di legge, a 7 giorni il permesso per la nascita del figlio.

Vengono introdotti, anche qui ai sensi della legge in essere, dei permessi per le donne vittime di violenza.

### **39.2 Elemento di garanzia retributiva**

Viene elevato da 18 a 25 euro il valore dell'elemento di garanzia per i lavoratori che hanno retribuzione pari ai minimi tabellari, senza altre voci e non hanno premio di risultato da contrattazione aziendale.

### **Art. 43 Trattamento economico in caso di gravidanza e puerperio - Congedi parentali per maternità e paternità**

Viene stabilita una integrazione pari al 30% della retribuzione per i tre mesi di maternità facoltativa che si somma alla pari cifra erogata dall'Inps

Nello stesso periodo inoltre la contribuzione ad Arco per gli iscritti sarà piena (al 100%)

### **Art. 57 Previdenza complementare – ARCO**

La contribuzione ad Arco a carico delle imprese si incrementa dello 0,10% da gennaio 2021 (totale 2,20%) e dello 0,10% da gennaio 2022 (totale 2,30%).

Viene poi stabilita una contribuzione UNA TANTUM di 100 euro per tutti i lavoratori in forza.

Questo contributo straordinario sarà versato con la contribuzione del secondo trimestre e quindi entro il 20 luglio 2021.

Potrebbe succedere che Arco posticipi questo termine.

### **Art. 63 decorrenza e durata**

Il contratto scadrà il 31 dicembre 2022 con un prolungamento rispetto alla scadenza naturale di nove mesi.

## Telelavoro e Lavoro agile

Vengono definite le normative relative a questi due istituti. Tali normative andranno in vigore alla fine dell'emergenza Covid 19.

## TRATTAMENTO ECONOMICO

Verranno erogati:

- 25 euro al livello AE1 riparametrati sulle varie categorie con la retribuzione di settembre 2020 quale recupero degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2020 -come invece previsto dal CCNL 13 dicembre 2017-
- 25 euro al livello AE1 riparametrati sulle varie categorie con la retribuzione di gennaio 2021 a fronte degli incrementi di produttività e di flessibilità derivanti dalle innovazioni normative sviluppate nel rinnovo del contratto stesso.

Viene poi mantenuto il principio della rivalutazione delle retribuzioni minime che prevede che entro il mese di gennaio 2021 e di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1° gennaio a copertura degli anni 2021 e 2022 sulla base del dato IPCA generale dell'anno precedente come pubblicato dall'ISTAT.